300 € CU

Scade nel 2024

UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma

CONVENZIONE TRA

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT *(di seguito UNINT)* con sede in Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 – Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominate "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Maurizio Finicelli, nato a Roma in data 09/03/1952;

E

L'Istituto Scolastico I. C. KAROL WOJTYLA *(di seguito Istituto)* con sede legale in Via PIAZZA UNGHERIA, 4 Città PALESTRINA PR RM Codice Fiscale 93021350587 legalmente rappresentato dal MANUELA SCANDURRA Nato/a a FRASCATI (RM) il 13/10/1953

IN CONSIDERAZIONE

- del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010;
- all'art.13, Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- al comma del medesimo articolo, stabilisce che è previsto un tirocinio di 300 ore, pari a 12 crediti formativi, svolto presso istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11;
- all'art. 12 comma 1, stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo;
- del Decreto 30 settembre 2011, «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», d'ora in avanti DM 30/2011 specifica le modalità di:
- tirocinio diretto, che avrà una durata di 150 ore da svolgersi in **non meno di 5 mesi** e con l'attribuzione di 6 CFU, **nel periodo compreso da febbraio 2021 al giugno 2021**;
- tirocinio indiretto a sua volta prevede 50 ore con il tutor coordinatore, 25 ore con il tutor dei tirocinanti e 75 ore sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (T.I.C.), **da svolgersi nel periodo compreso da febbraio 2021 al giugno 2021;**

inoltre,

- della necessità di disporre di un atto convenzionale che disciplini le attività di tirocinio;
- della volontà di UNINT di favorire la partecipazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado alla vita accademica, e costruire un partenariato per la diffusione delle iniziative culturali, formative e di ricerca.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Tirocini

a. L'Istituto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) di afferenza e/o in possesso dei requisiti previsti nell'art. 12 del D.M. 249/2010, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, I discenti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno denominato di seguito "CSS" ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.

b. Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 (*e successive modifiche*) non costituisce rapporto di lavoro, e deve essere svolto in orari diversi da quelli di lavoro.

c. La scelta del/i tirocinante/i da parte del soggetto ospitante deve avvenire secondo i criteri di trasparenza, merito e pubblicità. UNINT si impegna a dare visibilità alla convenzione nelle bacheche della piattaforma e-learning (per le aree riservate ai corsisti CSS) e sul sito web dell'Ateneo.

d. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione deve essere seguita e verificata dal/i tutor coordinatore/i e dal/i tutor dei tirocinanti, secondo quanto riportato nel paragrafo denominato TIROCINIO di cui l'allegato B (articolo 2) del DM 30 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02/04/2012.

e. Per ciascun tirocinante, l'Istituto progetta il percorso di tirocinio, che contempla: 150 ore di tirocinio diretto; 50 ore di rielaborazione con il tutor coordinatore; 25 ore di rielaborazione con il tutor dei tirocinanti e 75 ore di TIC (tecnologie applicate alla didattica).

f. Per ogni tirocinante inserito nell'Istituto, in base alla presente convenzione, il tutor coordinatore, di cui all'art. 11 comma 2 del DM 249/2010, predispone il progetto formativo e gestisce il registro delle presenze firmato dal tutor e dal dirigente scolastico che sarà inviato da UNINT con le indicazioni e raccomandazioni per la compilazione, la custodia e la restituzione.

g. I termini e i contenuti del tirocinio vengono definiti nel progetto formativo che il corsista concorda con l'Istituto che lo accoglie, condividendo tutti gli aspetti organizzativi con il docente tutor indicato dalla Dirigenza scolastica.

h. La modulistica predisposta da UNINT prevede le seguenti informazioni:
   - i riferimenti dell'istituto Scolastico ospitante;
   - Il nominativo del dirigente scolastico;
   - I dati anagrafici del tirocinante;
   - Il nominativo del tutor designato rispondente ai requisiti della normative di riferimento[1];
   - Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del tutor;
   - le attività da svolgere;
   - gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
   - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.

i. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
   - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
   - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà a operare; frequentare la Scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo l'Istituto è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al tirocinante.

j. Durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto promotore:
   - assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n. 12043674), nonchè per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (ITAS MUTUA n. 01/M13470630). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalle normative,

[1] Incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate:
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre ruolo).

- vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore,
- si impegna a informare l'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione del tirocinio e a inviare comunicazione alla regione o alla provincia delegate e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,
- fornisce all'Istituto il progetto formativo di cui all'art. 2 e un registro vidimato per il monitoraggio delle presenze.

k. Durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a:
   - garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria all'attuazione del progetto formativo. come da pianificazione didattica,
   - segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante,
   - consentire al soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor per verificare l'andamento del tirocinio,
   - in caso di impedimento o trasferimento del tutor designato, procede, d'intesa con il soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente,
   - rilasciare un attestato di completamento al termine del tirocinio, con la specifica del numero delle ore e dell'attività realizzate,
   - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene nel rispetto della vigente normative in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 2 Contributo economico

Per le prestazioni di cui al precedente articolo, il soggetto promotore riconoscerà all'Istituto ospitante un contributo pari a **Euro 300,00 (trecento/00)** per il totale espletamento del percorso del tirocinio effettuato da ciascun tirocinante, comprese le ore rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili. I relativi importi saranno versati in un'unica soluzione su richiesta del soggetto ospitante a conclusione del tirocinio.

Art. 3 Obblighi dell'Istituto

L'Istituto è a conoscenza che UNINT ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il relativo Codice Etico, che dichiara di aver visionato e di aver compreso.

L'Istituto aderisce ai principi del succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel Dlgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni, riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Istituto si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, resi pubblici nel sito dell'Ateneo (www.unint.eu). La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenteranno grave inadempimento.
L'Istituto manleva fin d'ora UNINT per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte dell'Istituto o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 4 Trattamento dati

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo della riservatezza sui processi produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante e a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 5 -Durata

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale e potrà essere rinnovata previo accordi tra le parti per un altro triennio, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data 20/01/2021

Università degli Studi Internazionali di Roma
UNINT
Dott. Maurizio Finicelli
Il Legale Rappresentante

Il Soggetto ospitante
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Mariella SCANDURRA